CAMERA DEI DEPUTATI N. 3633

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHIELON, PAOLO COLOMBO

Agevolazioni fiscali per il trasporto dei disabili

Presentata il 30 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! —La presente proposta di legge riguarda la detrazione d'imposta relativa a vetture adattate ad invalidi nonché l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al trasporto dei disabili.

L'articolo 1 concerne il regime fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di automobili con cambio automatico di serie da parte dei portatori di *handicap* ed è finalizzato a cancellare una disuguaglianza creata dalla normativa vigente nei confronti dei disabili che comperano un'autovettura.

Infatti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, relativo all'approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contribuito per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, nelle spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motoria, per i quali spetta la detrazione, rientrano le spese relative all'acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2.000 cc., se con motore a benzina e fino a 2.500 cc., se con motore *diesel*.

Non costituiscono invece onere detraibile le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di *handicap,* in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. Ciò in base ad una applicazione discutibile alla lettera *c)* del

comma 1 articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tale distinguo introduce una disparità di trattamento tra i disabili, in violazione anche dell'articolo 3 della Costituzione. Infatti, seguendo la logica della citata disposizione, ne consegue che, ad esempio, l'amputato di gamba destra, essendo costretto allo spostamento dell'acceleratore, può usufruire della detrazione IRPEF, nonché dell'applicazione del contributo delle unità sanitarie locali alla spesa per la modifica degli strumenti di guida di cui all'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che consiste in un rimborso pari al 20 per cento sulla spesa sostenuta; mentre l'amputato dell'arto inferiore sinistro oltre a non beneficiare di alcun rimborso ai sensi della citata legge n. 104 del 1992, non gode nemmeno della detrazione ai fini IRPEF.

Per il principio di uguaglianza, la deducibilità ovvero la detraibilità ai fini delle imposte sui redditi dovrebbe essere prevista per i possessori di patente speciale con difficoltà motorie, a prescindere dal fatto che vi siano in commercio vetture con cambio automatico.

L'articolo 2 intende chiarire in maniera definitiva l'aliquota IVA da applicare alle imprese che effettuano il servizio di trasporto dei disabili.

Secondo quanto disposto dal n. 41-*bis*, della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, rientrano tra i beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento le « prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Orbene, nella pratica accade che alcuni comuni chiedono alle ditte locali che eseguono trasporto a favore di persone disabili di applicare l'aliquota del 4 per cento; altri comuni, richiamandosi ad un parere de *Il Sole 24 Ore* del 1995, inserto « L'esperto risponde » n. 85, pagina 1863, ritengono che tale prestazione non rientra tra quelle di cui al citato n. 41-*bis*, tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni e pertanto deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria del 19 per cento.

Onorevoli colleghi, considerata anche la rilevanza sociale della problematica in oggetto e visto l'approssimarsi della scadenza della dichiarazione dei redditi, si richiede una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

(Detrazione d'imposta per l'acquisto di automobili con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap).

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole : « anche se prodotte in serie » sono aggiunte le seguenti: « e le automobili con cambio automatico di serie ».

ART. 2.

(Applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento al servizio di trasporto dei disabili).

1. Il servizio di trasporto dei disabili è equiparato alle prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al numero 41-*bis,* della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, ed è assoggettato all'aliquota IVA del 4 per cento.

DDL13-3633
Lire 500